

DIREZIONE RISORSE UMANE - SERVIZIO ACQUISIZIONE RISORSE -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Affidamento del servizio di accertamento delle competenze trasversali nelle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000 tramite accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023

SOMMARIO

Articolo 1 – OGGETTO DELL'APPALTO	3
Articolo 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA	4
Articolo 3– IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	4
Articolo 4 - REFERENTE DELL'APPALTATORE	5
Articolo 5 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	5
Articolo 6 - CONTROLLO SULL'ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	6
Articolo 7 – GARANZIA PER I VIZI	6
Articolo 8 - RESPONSABILITA'	7
Articolo 9 – PENALI	7
Articolo 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	8
Articolo 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE	8
Articolo 12 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI CUI ALLA L. N. 136/2010	8
Articolo 13 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	9
Articolo 14 – GARANZIA DEFINITIVA	10
Articolo 15 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP/SOGGETTI AGGREGATORI	10
Articolo 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO	11
Articolo 17 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI	11
Articolo 18 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI	11
Articolo 19 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEL SERVIZIO	11
Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	12
Articolo 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	13
Articolo 22 – NORME DI RINVIO	13

Articolo 1 – OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di accertamento delle competenze trasversali nelle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici di cui al DPR 487/1994 così come modificata dal recente DPR 82/2023 e secondo le Linee guida sull'accesso alla dirigenza pubblica di cui al DM del 28/09/2022, tramite la stipula di un accordo quadro, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lettera b) e 59 del D.lgs. n. 36/2023 – in lotto unico –, con cui definire le condizioni alle quali l'affidatario del servizio si obbliga a eseguire le prestazioni che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti esecutivi (ordini attuativi). Con l'accordo quadro si stabilisce la tipologia delle possibili prestazioni affidabili, la durata e l'importo dell'accordo quadro.

Le singole prestazioni che saranno di volta in volta individuate dall'Amministrazione saranno disciplinate con specifici contratti esecutivi (ordini attuativi) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, sulla base dei costi unitari risultanti dal listino prezzi presentato dall'appaltatore.

L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti esecutivi. L'appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione con gli specifici contratti esecutivi (ordini attuativi).

L'Appaltatore dovrà coordinarsi con la Commissione giudicatrice e il Servizio Acquisizione Risorse della Direzione Risorse Umane, per la tipologia di contenuto, la valutazione e lo svolgimento della prova e nell'elaborazione degli esiti, con particolare attenzione a quegli aspetti che consentano di prevenire situazioni che possano dare adito a contestazioni o ricorsi.

Il servizio prevede le attività di seguito elencate che saranno dettagliate di volta in volta nei singoli ordini attuativi, per lo svolgimento delle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000:

- 1. Riunione preliminare con la Commissione giudicatrice per la progettazione delle prove del servizio richiesto, secondo quanto previsto dall'avviso di selezione;
- 2. Messa a disposizione di almeno **n. 2 specialisti** in psicologia, risorse umane e/o professionisti esperti e/o appartenenti a soggetti esterni specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, che saranno nominati quali membri esperti aggiunti della Commissione giudicatrice nello svolgimento della prova di accertamento delle competenze trasversali;
- 3. Accertamento delle competenze tramite la metodologia dell'Assesment Center attraverso due o più dei seguenti strumenti:

- 1) interview simulation;
- 2) intervista comportamentale;
- 3) colloquio motivazionale con lo scopo di indagare le inclinazioni motivazionali, i valori, le aspettative e gli obiettivi professionali del candidato.
- 4. Rilascio di report di valutazione finale;
- 5. Fornitura di tutto il materiale e attrezzature necessarie allo svolgimento delle suddette prove;
- 6. Nel caso in cui si svolgano contestualmente più selezioni, potranno essere previste verifiche delle competenze trasversali per più procedure nella medesima data; le prove potranno anche essere suddivise in più giornate nel caso in cui si svolgano su più turni.

L'Amministrazione fornirà solo la sede di svolgimento delle prove, il personale incaricato della segreteria di commissione ed eventuali referenti d'ufficio.

Lo svolgimento del servizio dovrà avvenire nel rispetto e nella garanzia della massima trasparenza, oggettività e pari opportunità per tutti i candidati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di attenersi al segreto professionale.

Articolo 2 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO ED EVENTUALE PROROGA TECNICA

L'accordo quadro avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto e terminerà il 31/12/2025, o in alternativa, fino all'esaurimento dell'importo presunto di cui all'art. 3.

Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 120, commi 10 e 11, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogarne la durata per le eventuali procedure concorsuali già avviate, nelle more dell'espletamento di una nuova gara per l'affidamento del medesimo servizio.

Articolo 3 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo dell'accordo quadro, inteso come tetto massimo di spesa, è pari a € 139.000,00 oltre IVA. Si precisa che tale importo non è in alcun modo impegnativo, né vincolante per l'Amministrazione, pertanto, se alla scadenza del contratto non venisse raggiunto tale limite, l'Appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta. L'affidamento e la stipula dell'accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura.

I costi unitari sono quelli risultanti dal listino prezzi presentato dall'appaltatore e sono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo il servizio, ad esclusione della sola IVA. Sono altresì da intendersi ricompresi tutti gli oneri connessi al servizio.

I costi unitari rimangono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'accordo quadro, salva l'applicazione dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Considerato che l'appaltatore eseguirà il servizio richiesto in luoghi ove non si svolge attività dell'Amministrazione, e comunque nel caso che gli interventi siano effettuati in luoghi dove si svolge attività dell'Amministrazione, questi sono qualificabili di breve durata e a basso rischio, ai sensi del D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge 21 giugno 2013 n. 69 – n 98 del 09/08/2013 - non trova applicazione la disciplina dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 relativo all'obbligatorietà della redazione del DUVRI, e pertanto non si evidenziano costi per la sicurezza.

Articolo 4 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore ha l'obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione cui faranno riferimento i soggetti dell'Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell'appalto e nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro il termine che sarà assegnato successivamente all'affidamento e comunque prima dell'esecuzione del contratto.

Articolo 5 – MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante provvederà a inviare tramite piattaforma MEPA all'appaltatore appositi contratti esecutivi (ordini attuativi) inviati dalla Direzione Risorse Umane, contenenti l'indicazione del servizio richiesto, delle eventuali specifiche e del corrispettivo economico.

I costi unitari delle singole voci risultanti dal listino prezzi presentato rimane fisso e invariato per tutta la durata contrattuale.

Per esigenze organizzative e di programmazione delle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ex art. 110 del D.lgs. 267/2000, si specifica che:

- ogni ordine attuativo disporrà la progettazione delle prove e l'esecuzione del servizio di accertamento delle competenze trasversali, secondo quanto previsto dall'avviso di selezione;
- a seguito della ricezione dell'ordine attuativo, i contatti/incontri per la progettazione delle prove con la Commissione giudicatrice dovranno svolgersi tassativamente in data/orario precedente all'inizio delle prove come da calendario definito dalla Commissione Giudicatrice di ciascuna procedura;
- l'esecuzione del servizio dovrà avvenire secondo il calendario prove stabilito in accordo con la Commissione Giudicatrice e indicato in ogni singolo ordine attuativo;

In caso di ritardo nella prestazione del servizio, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali previste al successivo art. 9.

Articolo 6 - CONTROLLO SULL' ESECUZIONE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

La Stazione Appaltante, durante tutto l'arco di durata dell'accordo quadro, verificherà il corretto svolgimento del servizio in termini di quantità e qualità, nonché il corretto adempimento di tutte le clausole di legge. Si precisa, in particolare, che il servizio deve essere conforme alle caratteristiche tecniche e qualitative previste dal presente capitolato e dalla scheda tecnica del servizio (brochure) presentata dall'appaltatore in sede di offerta.

Nel caso in cui fossero riscontrate difformità qualitative e/o quantitative la Stazione Appaltante provvederà a richiedere la ripetizione e/o integrazione del servizio nel rispetto dei termini previsti dalla normativa per la conclusione dei concorsi pubblici, anche in caso di ricorsi e controversie.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di applicare la penale prevista al successivo art. 9.

Al termine di ogni singolo servizio richiesto (ordine attuativo) il Responsabile Unico di Progetto rilascerà il certificato di regolare esecuzione qualora risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Articolo 7 – GARANZIA PER I VIZI

L'appaltatore è tenuto a garantire che il servizio fornito sia immune da vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi dell'art. 1490 c.c.

L'accettazione del servizio da parte dell'Amministrazione non solleva l'appaltatore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti o occulti del servizio, seppure non rilevati all'atto dell'esecuzione ma accertati in seguito.

In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, l'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dall'accertamento farà presente per iscritto all'appaltatore i vizi rilevati e, previo contraddittorio, avrà la facoltà, ai sensi dell'art. 1492 c.c. di richiedere all'appaltatore la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o la ripetizione/integrazione del servizio, a seconda della gravità del vizio accertato.

Resta comunque salva la facoltà dell'Amministrazione di applicare le penali previste dal successivo art. 9, nonché di richiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni.

Articolo 8 – RESPONSABILITÀ DELL' APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto ed è tenuto all'esecuzione di quanto prevede il presente capitolato con la migliore diligenza ed attenzione.

Nell'esecuzione del presente appalto, l'appaltatore è altresì responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

Articolo 9 – PENALI

Le parti convengono che, in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento in favore dell'Amministrazione di una penale fino al 10% dell'importo netto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dall'Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al domicilio eletto dall'appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente contratto. In ogni caso, quale che sia l'inadempienza contestata, all'appaltatore sarà assegnato un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso tale termine, l'Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. L'applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo delle penali in sede di liquidazione delle relative fatture.

Come specificato dal successivo art. 13, qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 10 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 1, del D.lgs. 36/2023.

In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 13, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.

Articolo 11 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE

L'Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di affidamento, alla cui esecuzione l'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 120 del D.lgs n. 36/2023, con facoltà di ridurre le prestazioni del contratto, ferme restando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stipulato.

In ogni caso, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura del servizio oggetto del contratto e non comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.

Articolo 12 – PAGAMENTI E OBBLIGHI DI CUI ALLA L. N. 136/2010

L'Amministrazione procederà al pagamento del servizio relativo a ciascun ordinativo sulla base dell'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.

Tutti gli aspetti amministrativi dell'appalto, incluso la parte relativa ai singoli ordinativi, saranno gestiti dalla Direzione Risorse Umane, Servizio Acquisizione Risorse, Via A. Nicolodi 2, Firenze.

La liquidazione delle spettanze di ciascun ordinativo avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della fattura elettronica che l'operatore economico potrà rimettere solo a seguito della <u>positiva verifica di conformità dell'esecuzione del servizio</u> da parte del responsabile unico di progetto.

La fattura elettronica emessa mediante piattaforma SDI dovrà essere intestata a "COMUNE DI FIRENZE – Direzione Risorse Umane - Servizio Acquisizione Risorse" – cod. IPA: GTRKYM e recare:

- gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa
- gli estremi del contratto
- il CIG dell'affidamento indicato
- il codice IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) su cui poter effettuare il pagamento.

L'appaltatore dovrà dichiarare di assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010.

Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell'appaltatore deve essere tempestivamente notificata alla Direzione Risorse Umane che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Il pagamento delle fatture sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Eventuali contestazioni, ferma l'applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di pagamento.

Articolo 13 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell'appaltatore delle condizioni riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto, sarà facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida a adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023;
- b) cessione totale o parziale del contratto;
- c) subappalto non autorizzato;
- d) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'appalto;
- e) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010;
- f) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 16;
- g) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 19.

L'Amministrazione, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, accerti che la esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite, si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'Impresa aggiudicataria si deve conformare a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto si intenderà risolto di diritto e l'Amministrazione procederà a incamerare la cauzione definitiva di cui al successivo art. 14.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 122, comma 6, del D.lgs. 36/2023.

Articolo 14 - GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto di accordo quadro l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, pari al 5 % dell'ammontare dell'accordo quadro, così come definito dal comma 4 dell'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023.

La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto di accordo quadro e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia sarà svincolata successivamente all'emissione del documento finale attestante l'avvenuta regolare esecuzione del contratto di accordo quadro.

Articolo 15 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP/SOGGETTI AGGREGATORI

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 123 del D.lgs. 36/2023, recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite.

Ai sensi del suddetto art. 123 del D.lgs. 36/2023, l'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni. Tale comunicazione sarà inviata tramite posta elettronica certificata (PEC).

Ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi rispetto al contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n.488.

Articolo 16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto e in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), entrato in vigore il 14 luglio 2023, nelle sue parti in cui estende gli obblighi in esso previsti per i pubblici dipendenti. Gli obblighi di comportamento previsti dal "Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-disposizioni-generali/atti-generali

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e ss.mm.ii., vengono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento".

Articolo 17 - DIPENDENTI DELLE P.A. – DIVIETI

Al presente appalto si applica la norma di cui all'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 in materia di rapporti dell'appaltatore con ex dipendenti dell'Amministrazione committente.

Articolo 18 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato in formato digitale sottoscritto digitalmente. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 il presente capitolato speciale di appalto costituisce parte integrante del contratto di appalto.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'appaltatore.

Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso rinvio a disposizioni di legge in materia.

Articolo 19 – RISERVATEZZA E SEGRETEZZA DEL SERVIZIO

L'appaltatore si impegna a osservare la massima riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (DGPR) in materia di protezione dei dati personali.

Il contenuto dei test e dei questionari e relative correzioni, nonché le valutazioni dei colloqui devono restare segrete sino alla conclusione della procedura e nei limiti della privacy.

Il personale Referente, professionale e tecnico dell'appaltatore, o comunque tutti coloro che saranno coinvolti nella predisposizione e somministrazione delle prove, dovranno dichiarare l'assenza di motivi di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile in quanto applicabili (ovvero non avere vincoli di parentela o affinità, fino al 4° grado incluso).

Il servizio reso dall'appaltatore dovrà essere svolto a proprio rischio, con propri mezzi tecnici e attrezzature e con personale e/o collaboratori adeguatamente istruiti.

L'appaltatore si impegna a garantire la riservatezza dei dati di cui verrà a conoscenza in ragione delle funzioni svolte e a non divulgarli.

L'appaltatore, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.

Qualora il personale dell'appaltatore violi quanto sopra descritto o comunque commetta gravi mancanze e/o errori nello svolgimento delle sue funzioni, questi provvederà a sostituirlo, informandone preventivamente l'Amministrazione, fatte salve eventuali più gravi misure applicabili, nei confronti dell'aggiudicatario in base alla legge e al presente capitolato.

L'appaltatore si assume qualunque responsabilità per danni che derivino al personale inviato per la selezione, o causato da questi a cose o persone, in occasione di esse, ivi compresi gli eventuali risarcimenti dovuti.

Articolo 20 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'appaltatore autorizza l'Amministrazione, per il fatto stesso di accettare l'affidamento del servizio, dopo averne fatto richiesta e inviato gli eventuali curricula, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori.

I dati personali forniti per le finalità connesse all'affidamento dell'appalto e alla successiva gestione del contratto sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto nell'informativa consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy.

Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio al Regolamento UE n. 2016/679, alla normativa nazionale di adeguamento D.lgs. n. 101/2018 e al D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Articolo 21 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. È escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 22 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.